



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Liceo Carmine Sylos

Classico - Linguistico - Scienze Umane - Economico Sociale

Piazza C. Sylos, 6 - 70032 Bitonto

Cod. Scuola: BAPC18000X - C.F.: 80022510723 - Tel./fax: 080/3751577

email: bapc18000x@istruzione.it - pec: bapc18000x@pec.istruzione.it

web: www.liceocarminesylos.edu.it



Unione Europea

Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico-Sociale - Carmine Sylos-BITONTO
Prot. 0004719 del 02/09/2026
VII (Uscita)

CIRCOLARE N. 1

**Ai Docenti a T.D.
All'Albo Pretorio
Al Sito
Al RE**

OGGETTO: Modalità di fruizione delle ferie per il personale docente a tempo determinato.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.

- **Legge 24 dicembre 2012, n.228 (Legge di stabilità 2013)**

a. Art. 55, il quale stabilisce: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato ed alle attività valutative. Durante il resto dell’anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata ad un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.

- **Decreto-legge 6 luglio 2012, n.95**

a. Art. 5, comma 8 (modificato dall’art.54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui “le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o attività didattiche”.

- **CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021**

a. Art. 38: modifica Art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, secondo cui “le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge”.

- **Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021**

a. Chiarisce che, in base alle circolari applicative del DL 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:

decesso;

malattia e infortunio;

risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica e permanente assoluta;

congedo obbligatorio di maternità o paternità.

Modalità di fruizione delle ferie

Alla luce del quadro normativo, tutto il personale a tempo determinato è invitato a presentare domanda volontaria di ferie per tutti i giorni di sospensione delle attività didattiche stabilite dal calendario regionale e dal Consiglio d’istituto, nonché nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate), pena la perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.

Si forniscono le seguenti indicazioni operative:

I docenti supplenti a tempo determinato al 30 giugno devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:

ponete per la festa dell'Immacolata:	7 dicembre 2026	(n. 1 giorno)
vacanze natalizie:	dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027	(n. 9 giorni)
vacanze di carnevale:	dall'8 febbraio al 9 febbraio 2027	(n. 2 giorni)
vacanze pasquali:	dal 25 marzo 2027 al 30 marzo 2027	(n. 4 giorni)
ponti e festività:	30 aprile 2027	(n. 1 giorno)
festività patronale:	26 maggio 2027	(n. 1 giorno)
periodo compreso tra il 9 giugno 2027 (giorno successivo alla fine delle lezioni) e il 30 giugno 2027, in assenza di attività didattiche programmate.		

Docenti con contratto fino al 30 giugno:

devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni; in assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione disponibile.

Docenti con contratto fino al 31 agosto:

non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

Supplenti brevi e saltuari:

Le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.

Si sottolinea l'importanza di richiedere esplicitamente le ferie. La mancata richiesta di fruizione delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni – a fronte di adeguata informazione della scuola- fa perdere il diritto all'indennità sostitutiva. L'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.

Si invita il personale docente supplente a tempo determinato al 30 giugno a pianificare la fruizione delle ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate.

Si allega modulo richiesta ferie .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa FRANCESCA ROSARIA VITELLI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Per presa visione

Bitonto, _____

Firma _____